



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE SENZA DIMORA

Art. 2

Relazione alle Camere

Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:

- a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
- b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
- c) alle eventuali criticita' emerse in fase di attuazione della presente legge;
- d) ai costi effettivamente sostenuti.

Versione in vigore dal 29 novembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 176
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-assistenza-sanitaria-per-le-persone-senza/art-2-relazione-alle-camere>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it